

CARLO TAVIANI, *I gravami trentini del 1525*, in «Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento» (ISSN: 0392-0011), 29 (2003), pp. 709-736.

Url: <https://heyjoe.fbk.eu/index.php/anisig>

Questo articolo è stato digitalizzato dal progetto ASTRA - *Archivio della storiografia trentina*, grazie al finanziamento della Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA è un progetto della Biblioteca Fondazione Bruno Kessler, in collaborazione con Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Istituto Storico Italo-Germanico, Museo Storico Italiano della Guerra (Rovereto), e Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA rende disponibili le versioni elettroniche delle maggiori riviste storiche del Trentino, all'interno del portale [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access*.

This article has been digitised within the project ASTRA - *Archivio della storiografia trentina* through the generous support of Fondazione Caritro (Bando Archivi 2021). ASTRA is a Bruno Kessler Foundation Library project, run jointly with Accademia Roveretana degli Agiati, Fondazione Museo storico del Trentino, FBK-Italian-German Historical Institute, the Italian War History Museum (Rovereto), and Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. ASTRA aims to make the most important journals of (and on) the Trentino area available in a free-to-access online space on the [HeyJoe](#) - *History, Religion and Philosophy Journals Online Access* platform.

Nota copyright

Tutto il materiale contenuto nel sito [HeyJoe](#), compreso il presente PDF, è rilasciato sotto licenza [Creative Commons](#) Attribuzione–Non commerciale–Non opere derivate 4.0 Internazionale. Pertanto è possibile liberamente scaricare, stampare, fotocopiare e distribuire questo articolo e gli altri presenti nel sito, purché si attribuisca in maniera corretta la paternità dell’opera, non la si utilizzi per fini commerciali e non la si trasformi o modifichi.

Copyright notice

All materials on the [HeyJoe](#) website, including the present PDF file, are made available under a [Creative Commons](#) Attribution–NonCommercial–NoDerivatives 4.0 International License. You are free to download, print, copy, and share this file and any other on this website, as long as you give appropriate credit. You may not use this material for commercial purposes. If you remix, transform, or build upon the material, you may not distribute the modified material.



I gravami trentini del 1525

di Carlo Taviani

Abstract – During the «peasant war» of 1525, which also involved the regions of south Tyrol and Trentino, different types of grievances were elaborated. In the city of Trent, the revolt did not reach such extreme degrees of violence as in many regions of the Holy Roman Empire. Here the quarter's council (a popular delegation invoked in critical political times) clashed with the Bishop and the Consuls and issued a long series of *gravamina* to be submitted to the imperial Diet of Innsbruck in the summer 1525. The following paper contains a transcription of this material, which might be helpful in understanding the level of unrest, which characterized the city, and in identifying the different political alignments. These *gravamina* are the product of the mediation of the quarter's representatives and the Consuls as they portray both positions. They are not to be considered as mere documents about the «peasant war»; they can also be seen as the product of a political system, which had – over time – developed the tools to absorb the blows and the most violent effects of social change.

1. Introduzione

In occasione di una precedente ricerca sugli esiti della «guerra contadina» del 1525 a Trento, è stata messa in evidenza l'importanza della produzione dei gravami durante la rivolta¹; si propone in questa sede una trascrizione del documento con l'aggiunta di alcune brevi linee introduttive.

La lunga ondata di insurrezioni del 1525, conosciuta con il nome di «guerra contadina» e definita dalla storiografia più recente con i termini di «rivolta dell'uomo comune»², travolse i territori del Sacro Romano Impero, arrivando a lambire nella primavera e nell'estate dello stesso anno anche i principati vescovili di Trento e Bressanone. Trento segnò la propaggine meridionale del fenomeno delle rivolte – che più a nord, nelle zone sud-tirolesi, era stato caratterizzato da una radicalità più marcata – e presso le sue mura naufragò il tentativo di colpire l'egemonia vescovile che i contadini delle comunità trentine avevano messo in opera assieme ad alcuni abitanti della città. L'abile politica del vescovo Bernardo Cles, che inizialmente aveva ceduto terreno agli insorti con la precipitosa fuga nella rocca di Riva del Garda, alla fine ebbe buon gioco sull'impreparazione di quelle fragili rappresentanze politiche, costituitesi durante l'insurrezione, che nelle zone

¹ Cfr. C. TAVIANI, *Rivolte rurali e conflittualità urbana. La città di Trento durante il «Bauernkrieg» del 1525*, in C. NUBOLA - A. WÜRGLER (edd), *Forme della comunicazione politica in Europa nei secoli XV-XVIII. Suppliche, gravamina, lettere* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi/Beiträge, 14), Bologna 2004, pp. 235-261.

² P. BLICKLE, *Die Revolution von 1525*, München - Wien 1981.

trentine non erano riuscite a costruire un'azione comune e si erano disgregate nel momento cruciale dell'azione militare³.

I primi tumulti erano iniziati alla metà di maggio, le devastazioni e i saccheggi si erano susseguiti senza posa, prendendo di mira dapprima i monasteri, poi i beni e le proprietà dei nobili.

In un secondo momento si era passati alla fase di organizzazione politica ed era stata convocata a Merano un'assemblea a cui parteciparono i delegati di tutte le comunità in rivolta⁴.

La dieta delle comunità, tenutasi dal 30 maggio all'8 giugno contro il parere dell'arciduca Ferdinando – che avrebbe cercato nel mese successivo di dividere l'unità degli insorti – aveva segnato un passo importante nel tentativo di consolidare le forze che si contrapponevano alle due autorità vescovili di Bressanone e di Trento: dopo alcuni giorni di consultazione, l'assemblea elaborò i ben noti articoli di protesta.

Anche la città di Trento, che pure aveva visto sorgere tra le sue mura molti contrasti, aveva infine inviato i suoi delegati.

Le divisioni interne erano dovute al fatto che nella roccaforte clesiana la rivolta non aveva determinato, come altrove, un completo rivolgimento di governo e i tumulti si avvicendavano, producendo una situazione di forte instabilità: il magistrato consolare, rimasto fedele al vescovo, vedeva la propria autorità erosa di giorno in giorno dal consiglio dei Sedici, un organismo che raggruppava i rappresentanti dei quattro quartieri cittadini (San Pietro, San Benedetto, Borgo Nuovo e Santa Maria) e che, con il passare dei giorni, fu egemonizzato dagli insorti.

Si trattava di un organismo consiliare radicato nel tessuto cittadino e preesistente alla rivolta del 1525. Di norma le assemblee di quartiere chiamate ad eleggere una rappresentanza, per quanto venissero convocate nei momenti più importanti della vita cittadina, si mantenevano sotto il rigido controllo delle magistrature consolari che ne definivano di volta in volta gli ambiti d'intervento; durante la primavera e l'estate del 1525, invece, il consiglio dei Sedici, affiancato da quattro capi quartiere, all'interno della città riuscì a estendere la propria base politica e, all'esterno, si rafforzò mediante il rapporto con le comunità insorte, trentine e sudtirolesi, che detenevano il controllo delle valli circostanti.

Alcuni degli esponenti più radicali avevano cercato di organizzare la presa e il saccheggio di Trento, d'accordo con i messi delle comunità esterne, ma il tentativo di consegnare una delle porte della città alle schiere contadine fallì e vennero individuati i capi che avevano ordito la macchinazione.

³ Per una disamina dell'insurrezione nelle zone trentine, si veda F. CHIAROTTI, *L'insurrezione contadina del 1525 nell'analisi degli avvenimenti dell'Anaunia*, in M. BELLABARBA - G. OLM (edd), *L'età moderna (Storia del Trentino, IV)*, Bologna 2002, pp. 157-192.

⁴ *Ibidem*, p. 175.

Come si è detto, il fallimento della rivolta deve essere ascritto in buona parte alla politica di Bernardo Cles; sembra però necessario rilevare come la stessa complessità della struttura politica di Trento – che era sostanzialmente più articolata (nonostante le dimensioni ridotte della città) di quella dei piccoli centri urbani di Merano e Bolzano – abbia assorbito l'urto della rivolta, che in altre zone aveva così radicalmente mutato gli ordinamenti politici. In altri termini, le divisioni interne, che a Trento determinarono ben presto il fallimento dei progetti degli insorti e la pronta restaurazione del governo vescovile, mostrano una società che era in qualche modo predisposta a trovare una soluzione ai conflitti, sfruttando gli strumenti tradizionali del confronto politico e veicolando il dissenso nell'alveo di una dialettica pacifica.

Certamente quelle stesse strutture consiliari – come il consiglio dei Sedici – che avevano la possibilità di mediare la carica eversiva della rivolta, in alcuni momenti vennero egemonizzate dagli insorti, mettendo a dura prova l'autorità del magistrato consolare. Tuttavia, come testimoniano i gravami prodotti a Trento in quei giorni e le vicende statutarie che seguirono negli anni successivi, la ferita aperta con la guerra contadina del 1525 riuscì ben presto a rimarginarsi.

Una delle prime sollecitazioni a presentare dei gravami era venuta dai consoli qualche giorno prima dell'inizio della dieta di Merano, il 26 maggio e si trattava, con molta probabilità, di una misura presa per allentare le tensioni in città, dove il consiglio dei Sedici, e in particolare i rappresentanti del quartiere di San Pietro, stavano prendendo progressivamente il sopravvento sul magistrato consolare⁵. I contrasti maggiori, emersi nei giorni successivi all'interno del consiglio cittadino, riguardarono la partecipazione dei rappresentanti della città all'assemblea di Merano. I consoli, spinti dall'insistenza di Bernardo Cles che scriveva dal rifugio di Riva del Garda, riuscirono infine a ottenere il ritiro dei delegati con un anticipo di alcuni giorni.

Al termine della dieta di Merano, i delegati trentini riportarono in città una versione degli articoli⁶ e nei giorni successivi anche a Trento fu redatta una serie di gravami. Come emerge dallo stesso testo, sarebbe spettato al vescovo dirimere gli articoli più controversi, poi però il documento fu presentato alla dieta di Innsbruck, direttamente a Ferdinando. Forse il consiglio dei Sedici pensava di poter ottenere maggiori vantaggi, scavalcando l'autorità di Bernardo Cles, che in quei giorni aveva visto vacillare il proprio potere proprio a causa della politica dei quartieri.

Una serie di indizi, oltre ad alcune questioni di ordine generale, dimostrano però quanto gli articoli trentini, sebbene prodotti sulla scia di quelli meranesi, presentino una loro peculiarità e notevoli differenze nel contenuto.

⁵ Archivio di Stato di Trento, *Archivio Principesco Vescovile* (d'ora in poi ASTn, APV), Sezione latina, capsula 80, n. 136.

⁶ C. GIULIANI, *Documenti per la Guerra rustica nel trentino*, in «Archivio Trentino», 8, 1889, p. 43.

Il fatto stesso che a Trento venissero elaborati dei capitoli può essere interpretato come una presa di distanza dall'assemblea meranese: è possibile infatti che si avvertisse l'esigenza di salvaguardare la specificità dei propri ordinamenti, sottolineando la differenza che esisteva con le comunità sudtirolesi, principali attori della dieta di Merano. In particolare, questo sembrava essere il punto di vista dei consoli, che anche alla dieta di Innsbruck non evitarono di rimarcare il proprio dissenso nei confronti delle risoluzioni meranesi⁷.

Con queste premesse vennero elaborati gli articoli trentini che, sebbene contenessero in apertura un'esplicita dichiarazione di vicinanza alla capitolazione meranese, includevano anche la riserva che ciò riguardava solamente «tuti quei [articoli] che siano utili et honorevoli ala sacra Cæ. Ma.tà [Carlo V] et al Ser.mo principe Ferdinando et V.S. Rev.ma [Bernardo Cles]»⁸. Inoltre, se anche gli articoli meranesi si richiamavano alla tradizione dei *gravamina* (e lo testimonia lo stesso nome con cui circolò la tradizione in volgare trentino: «Gravamenti de li Comuni di paesani del Contà de Tirol»⁹), essi però ricevettero l'impianto di una sorta di «manifesto programmatico»¹⁰. La varietà dei soggetti impegnati nella dieta di Merano (le diverse comunità trentino-tirolesi, i centri urbani di Bolzano, Merano, Bressanone e Trento) influenzò in modo determinante gli articoli prodotti in quella circostanza: l'ampia serie di proteste e rivendicazioni rispondevano a molteplici esigenze e rispecchiavano una realtà molto vasta, senza scendere nello specifico dei differenti ordinamenti amministrativi. Al contrario, i gravami elaborati a Trento non avevano una finalità generale, ma miravano piuttosto a modificare i rapporti di forza nell'ambito cittadino.

Dietro la redazione del documento è possibile individuare l'attività del consiglio dei quartieri, come attestano numerosi riferimenti¹¹, ma non è difficile cogliere anche la prospettiva del magistrato consolare, che era in contrasto con il consiglio dei Sedici. Il testo dà conto della varietà delle posizioni e costituisce un punto di osservazione interessante per analizzare il livello di adesione o di opposizione alla rivolta da parte dei diversi schieramenti. I consoli mantennero per tutta la durata dell'insurrezione la fedeltà al vescovo. Sul fronte opposto si verificò una convergenza di intenti tra i rappresentanti dei quartieri (quelli che molto spesso erano definiti «plebei» nelle missive dei delegati consolari¹²), che esprimevano

⁷ M. BELLABARBA, *La giustizia ai confini: il principato vescovile di Trento agli inizi dell'età moderna* (Annali dell'Istituto storico italo-germanico in Trento. Monografie, 28), Bologna 1996, pp. 397-398.

⁸ Si veda *infra*, il testo dei gravami, art. 1. Qui, come sotto, si fa riferimento alla versione per il vescovo.

⁹ M. ACLER, *La completa versione in volgare degli articoli di Merano*, in «Studi Trentini di Scienze Storiche», sezione I, 56, 1977, pp. 225-280.

¹⁰ F. CHIAROTTI, *L'insurrezione contadina del 1525*, cit., p. 176.

¹¹ Nei capitoli 7, 8 e 60 si fa esplicito riferimento alla presenza degli eletti dei quartieri durante l'elaborazione dei gravami.

¹² M. BELLABARBA, *La giustizia ai confini*, cit., p. 399.

la componente più radicale, e i «principali del popolo» o «cives primarii», che nel corso della rivolta non avevano esitato ad appoggiare anche le azioni più cruente degli insorti nei confronti dei nobili legati al vescovo¹³. Come ha notato Marco Bellabarba, gli interessi di questi «cives primarii» venivano espressi in quei gravami che tendevano a «riscoprire motivi di ruggine con la giustizia vescovile covati dal tardo Quattrocento»; si trattava dei «capitoli sulla difesa dei rei, sul ruolo che si desiderava più ampio degli avvocati, sull'esame dei testimoni e sull'impiego delle paci private contrapposte al processo inquisitorio»¹⁴.

Ben più radicali si possono considerare, invece, quegli articoli che miravano ad allargare la struttura dell'ordinamento comunale, attraverso il rafforzamento del consiglio dei Sedici. Essi incontrarono il fermo dissenso dei consoli: ad esempio l'introduzione di un consiglio di otto eletti dei quartieri che avrebbe affiancato il magistrato consolare nell'elezione dei nuovi consoli, del podestà e di tutti gli «altri ufficiali», compresi i sindacatori, così come nella gestione di importanti attività amministrative come «a meter la collecta et estimo» della città¹⁵. Alcuni punti mirano invece a limitare le spese per gli atti amministrativi¹⁶, alla riduzione di alcuni tipi di imposte¹⁷, alla regolazione delle norme per il pignoramento dei beni¹⁸, alla conservazione dei terreni pubblici¹⁹, all'istituzione della libertà della pesca nelle acque pubbliche e della caccia²⁰, alla tutela degli artigiani nei confronti dei mercanti e al controllo del commercio²¹. Sarà interessante notare che per quanto riguarda le norme che regolamentavano la vendita del sale secondo determinati parametri di stoccaggio, è stata riscontrata una corrispondenza letterale tra il testo dei gravami e quello degli statuti del 1527²².

Anche se non è possibile individuare una coerenza nell'ordine dell'elencazione dei capitoli, che si susseguono piuttosto secondo un ordine più o meno casuale, il contenuto rispecchia la tripartizione degli statuti secondo gli ambiti delle norme civili, criminali e «sindicali». Se la maggior parte degli articoli furono redatti con l'intento di proporre dei mutamenti delle norme statutarie, altri, invece – ed era

¹³ M. BELLABARBA, *Racconti famigliari. Scritti di Tommaso Tabarelli de Fatis e altre storie di nobili cinquecenteschi* (Società di Studi Trentini di Scienze Storiche. Quaderni, VII), Trento 1995, pp. 58-65.

¹⁴ M. BELLABARBA, *La giustizia ai confini*, cit., p. 399. Inoltre si vedano *infra*, i capitoli 17, 18, 22, 32 e 95.

¹⁵ Capitoli 7 e 8.

¹⁶ Capitoli 64, 49.

¹⁷ Capitoli 67, 78, 65.

¹⁸ Capitoli 23-26, 86, 87.

¹⁹ Capitolo 61.

²⁰ Capitolo 82.

²¹ Capitolo 73, 74, 77, 81.

²² Capitolo 56 e nota 57.

questa una prassi abbastanza consueta per i gravami – si limitavano a ribadire la necessità di rispettare quelle già in vigore, denunciando il malcostume politico e dunque offrendo uno spaccato della vita politica cittadina²³.

In conclusione, si può sostenere che la caratteristica saliente dei gravami trentini è la varietà, una varietà di contenuti che rispecchia l'eterogeneità dei gruppi politici e sociali che parteciparono all'elaborazione del testo.

Il processo di elaborazione degli statuti, che videro la luce negli anni successivi (uscirono a stampa sotto il governo di Bernardo Cles nel 1528) era già a buon punto a Trento nel 1525, come dimostrano alcuni progetti riguardanti le rubriche del civile, cui fanno riferimento gli stessi gravami²⁴. Per quanto i gravami del 1525 si proponessero di intervenire nella fase di elaborazione statutaria, non sembra che essi abbiano lasciato un segno importante nelle nuovo codice di leggi. Prodotti durante la rivolta, non poterono trovare ascolto nella fase di repressione che iniziava già con l'autunno del 1525²⁵.

2. Criteri di edizione

Per quanto riguarda gli interventi nella grafia, si è reso con *i* la *j*, e con *ii* la *y*. Sono state rese con *et* le note tironiane.

Sono state sciolte le abbreviazioni, tranne quando indicano titoli di dignità, come nei seguenti casi: «Rev.mo» (Reverendissimo), «V.S. Rev.ma» (Vostra Signoria Reverendissima), «ill.mo» (illustrissimo), «Cæ. Ma.tà» (Cæsarea Maestà), «Rev. do» (Reverendo). Sono state mantenute le parentesi acute solo per i casi dubbi che non è stato possibile sciogliere.

Sono state regolarizzate, secondo l'uso moderno, le maiuscole. Poiché il manoscritto fa spesso uso di minuscole ingrandite, non è stato possibile stabilire quando la maiuscola abbia un valore connotativo di altro tipo.

La punteggiatura e gli accenti sono stati riportati all'uso moderno. Esempio: «cita» (= città), «cit<t>a» (= cit<t>à), «azio» (= aziò) con il significato di «acciò».

Sono state rispettate le oscillazioni grafiche. Esempio «germanica»/«germanicha», «consentudo»/«consentuto», «massaro»/«masaro» ecc.

²³ Si veda, ad esempio, il capitolo 9 sulla durata dell'ufficio del podestà.

²⁴ In Archivio del Comune di Trento (d'ora in poi ACTn), 1285 e 1417 si trova un progetto del libro del civile degli statuti. Nel testo dei gravami, la nota a margine del capitolo 99, riferita ai capitoli 95-99 (si veda sotto), cita la rubrica «De doctoribus non debentibus officium procuratoris exercere etc.» riportata in ACTn, 1417 (fascicolo sciolto all'interno del manoscritto). Si veda, inoltre, M. WELBER - M. STENICO, *Gli statuti dei sindaci nella tradizione trentina*, Trento 1997, p. 186.

²⁵ Forse ulteriori scavi presso l'Archivio del Comune di Trento potrebbero contribuire a chiarire il rapporto tra gravami e consiglio dei quartieri sia in relazione alla vicenda statutaria che, più in generale, rispetto alle storia politica trentina del primo Cinquecento.

Sono stati seguiti, secondo l'uso moderno, i criteri di separazione delle parole, es. «laqual» (= la qual), «chel» (= che 'l).

Sono state rispettate tutte le forme dialettali, molto frequenti nel testo del manoscritto, e le grafie corrispondenti: es.: «esta fato» (per «sta fatto»), «schodia» (per «risquota»), la salle (per «il sale»), «pesse» (per «pesce»), «sedese» (per «sedici»), «incarzerar» (per «incarcarar»), «impazar» (per «impagar» = «pagare»).

3. Il testo

Per i gravami trentini del 1525 non sono attestati documenti che permettano di analizzare l'iter di elaborazione. Sono pervenute due versioni manoscritte in fascicoli di mani differenti; la prima reca l'intestazione: *Copia de li capitulli di Trento fata per il Rev.mo monsignor nostro tridentino*, la seconda: *Capituli fati per li 16 et capi de quarteri de la città de Trento*²⁶. Non si tratta di due copie, ma di due versioni molto simili. La prima contiene 106 capitoli, la seconda 97. Nel complesso, la versione redatta per il vescovo presenta una maggiore omogeneità nella trattazione delle tematiche e una più rigorosa coerenza nel contenuto degli articoli. Nella versione dei quartieri, invece, su uno stesso argomento, in maniera disorganica e senza seguire un ordine nell'elencazione, sono presenti diversi capitoli; al termine del fascicolo, inoltre, sono stati inseriti due punti, probabilmente da mano diversa.

La copia «per il vescovo» consiste in una serie più ampia di capitoli, sia nel numero, che nel contenuto: in aggiunta ai punti più controversi, ad esempio, si riscontra la presenza di una nota dell'estensore che riporta il parere discordante dei consoli in riferimento a quanto proposto dai capi quartiere²⁷. In definitiva, queste considerazioni rendono probabile l'ipotesi che ai 106 gravami presentati per il vescovo si sia arrivati solamente dopo un'ulteriore elaborazione dei capitoli per i quartieri.

Per tali motivi si è scelto di pubblicare in questa sede la versione per i quartieri e, di seguito, la versione redatta per il vescovo, riportando in nota i rimandi alle differenze sostanziali tra i due testi.

²⁶ Una terza, parziale redazione (56 articoli) è conservata negli atti del notaio Giovanni Callavini e fu pubblicata da Carlo Giuliani nel 1890. Si veda ASTn, Atti di Giovanni Callavini, 1500-1588, c. 192. Per la pubblicazione, si veda C. GIULIANI, *Documenti per la storia della Guerra rustica nel Trentino*, cit., pp. 12-15.

²⁷ In particolare le annotazioni che gettano una luce sugli equilibri politici cittadini – ad esempio quella già citata nell'introduzione relativa al capitolo 7 (nella versione per il vescovo) – e permettono di cogliere lo scontro in atto tra i consoli e i rappresentanti dei quartieri.

CAPITULI FATI PER LI 16 ET CAPI DE QUARTIERI DE LA CITÀ DE TRENTO

ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 4, n. 38, B, 8 cc.

2r A laude de lo omnipotente Idio et dil gloriosissimo patron nostro S.to Vigilio et di tuta la celestial corte.

Incominciano li più che necessarii da esser corepti mutati et revisti gravamenti dil fidelis populo tridentino.

- 1 Et p^o quanto ali capitoli ne li zorni passati facti in Marano se dice consentir in tuti quelì che utili et honorevoli sono al Rev.mo Sig.or nostro di Trento et principe Ill.mo et de la Rep.ca tridentina et del Ser.mo principe nostro Ferdinando serano laudati et confermati et non altramente.
- 2 Item che tuto el clero, nobili conti et castelani, signori di bachete et altre privilegiade persone quale hano beni de qualunque sorte che siano in Trento over ne la sua iurisdiction siano obligati et contribuir debano ad ogni faction et spesa ordinarie et extraordinarie al ben pub.co di la cità di Trento sì como li altri de la dicta cità et populo.
- 3 Item acioché niuno più del debito sia agravato se faccia lo exstimo generale sì dentro di la cità come de fora.
- 4 Item che niuno de qual condition volia se sia per lo advenir possa esser ellecto nel domo di Trento decano, preposito, canonico se non sono subditi de la ser.tà del principe Ferdinando²⁸ et episcopo di Trento. //
- 2v 5 Item non sia facta differentia alcuna fra Trentini et altri subditi non obstante indulto et constitution alcuna la qual volia che el tertio de li cononici siano taliani.
- 6 Item che niuno de li prenominati possano haver niuna de le sue intrade di beneficii se non fano residentia in dicta cità di Trento et episcopato ecclesie.
- 7 Item che quando se lege novi consuli ambassatori, podestati et altri officiali apresso li consuli che al tempo de le dicte ellection serano apresso di loro siano ellecti octo homeni zoé dui per ogni quartero de la cità di Trento li quali habiano potestà insieme con li dicti consuli de elleger dicti offitiali et che questi octo siano ellecti per el populo et questo per rimover ogni ambition et suspicion, parentele et amicitie²⁹.
- 8 Item che niuno de li prenominati de consilio octo per si né per altri possa tor over dar officio alcuno; questo in fine el suo officio.

²⁸ Si legge *over*, depennato.

²⁹ Così nel testo.

- 9 Item che'l podestà el qual secundo li statuti et usanza di Trento si ellege per uno anno et ritrovandosse esser homo da ben integerimo et iusto, possa ancora per un solo anno esser confermato.
- 10 Item che durando el suo officio non possa acceptar compromesso alcuno facto in lui né tuor sportule ad referendum come al presente esta facto, ma secundo el debito et consueto antiquo, unde il populo di V. Sig.ria Rev.ma prega quella non volia più admeterlo. //
- 3r 11 Item non possa tenir persone alcune in caja sua che facia lo officio di officiale excepto il cavalier.
- 12 Item non possa tuor compare in la città di Trento li quali siano di suspicion alcuna durante el suo officio et el simile se intende del vicario.
- 13 Item di causa alcuna qual ge sia comessa non possano tuor sportule excessive ma secundo el debito et consueto antiquo.
- 14 Item che se alcuno è incarcerato per el criminale el potestà debia dar la copia de li inditii acioché quello serà reputato reo legitimamente se possa defender et non se dica: «l'è parssso cossì alo officio», come extrema ruina de poveri³⁰.
- 15 Item lo dicto podestà habia solum octo officiali et homeni da ben et de bona fama.
- 16 Item dicto podestà non debia tuor salario over parte alcuna de la mercede de officiali over capitano de la presson soto pena de la privation de lo officio.
- 17 Item che niun iudice ordinario o commissario possa tuor presenti da persona alcuna che passia la suma de R. 1, soto pena de R. 10.
- 18 Item che li predicti non possano far mandati penali di sorte alcuna quali excedano la forma del statuto di Trento.
- 19 Item che'l podestà et vicario non possano examinar più di quatro over cinque testimonii sufficienti, idonei et senza suspicion alcuna a fundar sua intention sopra le querele dil maleficio tolte ex officio et quello intendasse se la parte sufficiente serà instructa. //
- 3v 20 Item che non sia tolti nel collegio di Trento se non persone di doctrina et costume et etade sufficiente.
- 21 Item che una volta sia posto un honesto termine ale litte et che per ogni picola causa non sia necessario litigio cinque over sei anni fina a cinque sententie cum incredibile ruina de tuto el populo et solo utile di iudici et doctori.
- 22 Item che le appellation siano qua in castelo de la città de Trento et non vadano ala camera imperiale per fugir le grave et intolerabil spese.

³⁰ Si legge *pop* depennato.

- 23 Item che la sale se vendia cum li tochi come si compra et se impisca la quarta cum tre badilate al più et el staro cum diexe.
- 24 Item quando vene la sale ogniun possa comprar secundo il solito et quelli che contrafarano cascano in pena de R. 10 et ogniun possa vender et comprar ad suo beneplacido.
- 25 Item che de anno in anno et che del passato se debia render et far render raxon de le intrade di la comunità di Trento et colte extraordinarie come de li muri de la Fersina, del ponte de lo Athese et del fontego de le biave.
- 26 Item che uno procurator de la comunità di Trento essendo trovato homo da ben ne lo officio possa esser confirmado per anni dui solum.
- 27 Item che la camera sia dacta sì como za a boni cittadini et senza ficto et el massaro sia ellecto come è dicto de sopra de li altri officii³¹ perché da anni diexe in qua sono stata affictada cum grandissimi danni et ruina del populo et per sublevation de la povertà. // El dicto massaro non tolgia più de quatrino uno per lira.
- 4r 28 Item se debia reveder tuti li lochi comuni venduti per la comunità acìo sia previsto se alcuno ne havesse o più o meno.
- 29 Item che non sia confirmado novi statuti senza consilio general et son di campana.
- 30 Item se provedia che per lo advenir per ogni picol ficto non se habia a tuor investitura ogni 19 anni perché il più de le volte costa più tal regalie de investiture che tuto el ficto de anni 19.
- 31 Item che la investitura del castelo non se habia a pagar solum secundo la antiqua et bona usanza.
- 32 Item che de tuti li ficti perpetui cossì de ecclesie quanto di laici se stia a quello che la Ser.tà sua ordinerà cum li altri.
- 33 Item che dicti officiali comodamente podendo prender un delinquente non vadano più de dui o trei et non vadano tuti come hano facto per el passa et andando non siano pagati se non quelli che se cognosarano esser sta bisogno ala captura.
- 34 Item se alcuno a torto o per mala sugestione serà incarcerato esso non sia obligato a pagar captura, spese né³² nodari etc. ma quelli che a torto lo haverano facti incarcerar et oltra de ciò siano obligati a pagar et satisfar ogni suo honesto danno et interesse.

³¹ Si legge *da anni*, depennato.

³² Segue *danni* depennato.

- 35 Item che in le condennanze criminali per ogni melior respecto non sia presente el fiscale. //
- 4v 36 Item che se alcuno in tuto over in parte haverà gratia da Monsignor Rev.mo non sia obligato pagar caposoldo alcuno di quanto serà la gratia.
- 37 Item che le comdenatione se pagano a lire veronese zoé a y 11 per lira et non a lire de Marano zoé a y 12 per lira.
- 38 Item che se uno condannato senza strepito et figirà de iudicio pagerà la comdenation di quela non si paga caposoldo alcuno, perché cessante la fatiga debe etiam cessar el premio.
- 39 Item che'l capitano de la presone riconosca et habia el suo officio da la comunità et non da altri.
- 40 Item che'l siano ellecti quatro homeni over sei docti et di qualche reputation al modo iusto et insieme da li consuli et octo ellecti a concordar le sententie facte per el podestà et non potendo concordarli dagano la sua sententia da la qual confermandola senza del podestà non si possa più appellar et retractando per la appellation vada a Monsig.or over soi lochitendenti et questo se intende ala summa de ducati 50.
- 41 Item che dicti quatro over sei homeni cossì ellecti siano presente ad ogni acto de iustitia criminale cum lo podestà senza li quali lui non possa criminaliter in pena dil corpo alcuno condannare come se usa a vin<..>.
- 42 Item che per ogni modo per il debito et honor et commune utilità se preveda che li doctori solo faciano lo officio de lo avvocato in allegar et consultar et far scripture et vivano honorevolmente como se rechiede // al suo grado se non siano privati di quello et comdenati per ogni volta in R. 10 aliter contrafarano senza remission de exation.
- 5r 43 Item che li iurisperiti solum faciano lo officio del procurare et non instrumenti et testamenti etc. soto la dicta pena.
- 44 Item li nodari lo officio solum del notariato et scriver li termini et acti iudiciali et quello è cossa necessaria et importantissima per utilità et honor pubblico come abocha se farà bisogno più diffusamente se farà costare.
- 45 Item che ali predicti sia iustamente, honestamente per homeni experti et non suspecti limitade le sue mercede acioché cum insuportabile damno non se paga a sua posta come fano li molinari.
- 46 Item che loro non habiano in exigere le sue mercede più privilegii de li altri.
- 47 Item che se 'l se troverà alcuno doctore consultar due parte sia in perpetuo privado dil doctoral officio et in pena de R. 25 per ogni volta.

- 48 Item che ne le cause del castelo bastia solum la signatura senza litere et sigili per manco spesa de li poveri litiganti sì como era solito soto la pia memoria del Rev.mo et pio Episcopo Zuane et altri.
- 5v 49 Item che li consiliarii de Monsig.or Rev.mo non possano intraverir in cause alcune le quale per gravamen siano al castel directe, ma ali doctori di la // cità di Trento acioché sia rimosso ogni respecto et la iustitia consequisca il debito suo.
- 50 Item che'l vicario spiritual et suo notario siano pagati per sue sportule mandati et sigilli secundo lo antiquo et bon costume et non duplicato contra ogni debito.
- 51 Item che'l fiscal, massario, capitano de la presone de le porte, officii de le bolete et altri officii siano electi cittadini idonei et ognuno sia solum per un tempo congruo et honesto acioché ogni fraude et ingano se fugia et ogniuno come è il debito possia qualche comodo et honor dil ben pubblico sentire.
- 52 Item che'l notario dil maleficio et vicario non sia più de anni 3 per le cause instruite nel suo officio.
- 53 Item che se per lo advenir alcuno notario scriverà instrumenti, testamenti etc. in suoi protocoli senza le debite solemnitade et per tal diffecto occorria danno ale parte lui sia obligado a danni, interesse et privato de lo officio del notariato.
- 54 Item che procedendo per via de querela dacta non se possia examinar testimonii alcuni se prima il querelato non ha responso et questo per alleviamento de le spese de poveri etc. perché sono usati examinar 25 o 30 et più testimonii cum gran damno de la povertà.
- 55 Item che li officiali non possano tuor più de la pa pignora y 4 et se intende non togando pigno essendo d'acordo cum il debitor. //
- 6r 56 Item che la secunda volta debia pignorar per tuta la summa et el sequente zorno meter il pegno ala camera et sia pagati secundo il statuto.
- 57 Item che se dicta secunda volta per tuta la summa sia obligati ad ogni sua spesa far lo officio soto pena de la privation de lo officio et libre cinque per ogni volta.
- 58 Item che li pegni non possia esser venduti senza il massaro de la camera et lo official de li sindici et solo il dì de sabbato over di mercato et quelli che contrafarano incorano in la pena de libre 25 et privation de lo officio et questo se intende ancora de li pegni pignoradi per el massaro di Monsign.or per il fiscal per mercede del notaro et doctor.
- 59 Item che 'l sia tolto via quela superfluità di restituir el pegno designato.

- 60 Item che le tegnude da libre cinque in suso non se tolgia mercede alcuna como antiquamente fu observato et da libre 2 in suso come è solito al presente.
- 61 Item che'l nodaro dil maleficio non possia menar cum lui a veder li maleficii se non dui officiali et come vole ogni rexon debita et pietade non se possia pagar da quelli che sono stati offesi o incarcerati et non sia scripto li beni de quelli che hano beni stabili.
- 62 Item che li incarcerati possano o per si o per quelli che li farano incarcerar farsi le spese al che il capitano de le preson contradir non possa.
- 63 Item che se la cadesse rixa o parole tra alcuni et subito subito tra loro fesseno la pace non siano astreti l'uno a l'altro dar querele né per questo il fiscale possa // proceder ad inquisition alcuna né tuor pena.
- 64 Item che li consiliarii de monsig.or Rev.mo officiali del porta siano obligati sì como li altri del populo far le faction de la terra come consta di sopra.
- 65 Item che non se pagano decime de li orti e broli quali sono appresso le caxe né de le frate quale solum per anni dui fruano.
- 66 Item che quele possessione fina qui non hano pagato decime non siano abligati pagar per lo advenir circa il resto si starà a quello che cum li altri il ser.mo principe terminerà in questo mezo pageno secundo il passato.
- 67 Item le colte per la terra lo exactor debia exigerle in zorni 20 et comincia ala parte di S.ta Croxe poi di grado in grado se non sia obligado pagar dil suo.
- 68 Item li sindici de la città di Trento secundo lo officio debiano per 4 messi sequenti far lo officio di pessadori li quali se chiamano cavalier di comun cum questo che habiano li officiali de la città li quali li presteno obedientia nel exequir le cosse necessarie al dicto officio et questo per evitar ogni ingano che se potria usare ellegendo in tal officio poveri et vil persone et quelli che recaseranno siano in perpetuo privati de ogni officio et maxime perché quel medemo è obsuato in tute le citade de Italia et a quello sono ellecti honorevoli cittadini come etiam qua za usato. //
- 7r 69 Item che li dicti sindici in le cause de fatiche o mercede fina ala summa de libre 15 et dicta summa se possia finirla per viam gravaminis haver ricorso ali consuli sumariamente abocha senza processo debiano determinarle.
- 70 Item che a scrivere al dicto officio siano ellecti notarii sufficienti et non puti.
- 71 Item che per ogni melior respecto dicti sindici non possano tor né de carne, de pesse o qualunque altra cossa regalia alcuna soto pena de lire 25 et privation de lo officio.
- 72 Item che sia creduto fina a una certa summa iusta ali zor.li libri de li mercadanti de bona fama coniuato il suo sacramento.

- 73 Item che de qualunque arte come sono speciali, orevese, draperi et calegari sartori etc. siano ellecti dui experti et di bona fama quali habiano a veder che se exequiscano le dicte mercantie ragionevolmente et iustamente.
- 74 Item che ogniun possa et vender et comprare pegola et larga secundo la usanza antiqua.
- 75 Item sia taxato con decete mercede ali fisici et ceroichi del medicar et sia facto differentia tra li barberi et ceroichi ne l'arte experti.
- 76 Item che li zavatini non possano far cossa alcuna de novo ma solum reparar. //
- 7v 77 Item che 'l sia messo ordine ne la città de Trento che ogniuno sia tenuto respectato et reputato secundo il grado et condition sua acioché a ogniun sia dacto il debito loco secundo li lor meriti e condictione et se fugiano multe rixe et inimiticie quale facilmente per tal modo potriano incorere cum damno et vergogna di V. sig.ria Rev.ma et tuta la città.
- 78 Item che niuno bandito de altra iurisditione possa stantiar in la città di Trento senza licentia et bona segurtà de non offender alcuno.
- 79 Item niuno forestero et maxime de quelli bravi possa senza licentia star in la città di Trento più de tri zorni.
- 80 Item che quelli che contribuisseno a far il ponte non pageno pontadego.
- 81 Item siano tolte le mude inovade a Levego et adimar et che li vini non passiano da castel mani.
- 82 Item che'l libro de le designance sia confirmato.
- 83 Item che le carne de Rendena et Iudicaria et Val de Bon non vadano zoxo del vescovado se prima non è fornita la terra.
- 84 Item non se faza pagar bolete da quelli che li Trentini ne le sue terre sono exempti.
- 85 Item che ne la città di Trento non se possa vender panni de garzatura et che le lane non se habia a meter se non cinque palie ne altramente falsificar le lane.
- 86 Item che ne le vile non se habia a far mercadi et ne la città solum tre fiere zoé a S.to Michele Casolara et S.to Zuane. //
- 8r 87 Item che ognuno possa far edificii necessarii a l'arte de la lana sopra le aque quale non sono danno de la terra.
- 88 Item che non se habia a far constitution alcuna né soto pena alcuna senza probatione et saputa de la Rep.ca et essendo alcune facte siano cassate et annulate.

- 89 Item che l'ucelar, pescar et cazar³³ sia comune et libero in ogni repca.
- 90 Item che li bestiami de sorte nisuna non possano andar né pascolar possessione et pradi de sorte nisuna solum per fino ala festa de S.ta Maria de marzo.
- 91 Item che ne la villa niun possa esser pignorado per li officiali se non è ritrovato li patroni di caxa et non le done et non ritrovando li patroni di caxa debiano ricorere dal sindaco de essa villa.
- 92 Item che li bestiami de sorte alcuna non possano intrare in possessione di sorte alcuna per fina lo principio de octobrio.
- 93 Item li fidelissimi suditi di v. sig.ria Germani suplicano quela se degna concederli uno notario todesco el qual habia a scriver li sui instrumenti, testamenti etc. et quello per ogni melior respecto etc.
- 94 Item che tute le predicte pene la amittà sia de la dicta Rep.ca et l'altra de la camera fiscale de Monsig.or Ill.mo.
- 95 Item suplica ala Ill.ma v. sig.ria quela se degni habitar in la sua citade et cum la sua iustitia, bontade et integritade far sia mandato ad execution li suprascritti articoli iusti et honestissimi nostri pregi et proveder et assetar multe differentie, scandoli et rixe che de giorno in giorno per la damnosa sua absentia crescono augumentano et multiplicano. Gratiosa expectando risposta. //

8v Zonta

- 96 Item che li nodari abiano a scriver tuti li acti iudiciali avanti ali iudaci presente le parte et non ad caxa, soto pena de L. 25 per ogni volta azoché le parte non patischan danno aliqua per la sua ignorantia o sia pocha memoria et malicia.
- 97 Item saria utile che se faze uno officio de doi persone de buon dito de li acordi che ogni volta uno volexe mover lite altro che prima tali iudici audiscano le parte a veder che li potexeno acordarli et non potendo li habia a darge lizentia a litigar avanti li iudici ordinari et senza sua lizentia non possano litigar. //

³³ Si legge *de sorte nisuna*, depennato.

COPIA DE LI CAPITULLI DI TRENTO FATA PER IL REV.MO MONSIGNOR NOSTRO TRIDENTINO

ASTn, APV, Sezione Latina, capsa 4, n. 38, A.

2r A laude de lo onnipotente Dio et dil patrono nostro graciosissimo Sancto Vigilio et tuta la celestial Corte

Rev.mo et ill.mo principe signor graciosissimo etc. pregemo et supplichemo nui fidelli et devoti servitori de V.S. Rev.ma,

Exponendo alcuni infrascripti gravamenti et cose, sopra le qualle per quanto rationabilmente siano utili et onorevoli al publico commodo, per V.S. Rev.ma et populo suo se voia degnar gratiosamente consentir et provedere.

2v P^o Et primo quanto ali capituli fati nelo convento de Marano, in tuti quelli che siano utili et onorevoli ala sacra Cæ. Ma.tà et // al Ser.mo principe Ferdinando et V.S. Rev.ma et non altramente, non intendemo altramente consentir, perché così anchora sono la confederatione et unione nostra con quelli de la patria nostra de sopra.

2 Item, desidremo et intendemo³⁴ li clerici, nobili, conti, signori, castellani, doctori et altre privilegiade persone, che possedeno beni de qualunque condition, se sia in Trento, over in lo suo districto, siano obligati et cum effecto debeno contribuir ad ogni faction et spese ordinarie et extraordinarie, a ben pubblico de la città de Trento et suo districto, si como li altri cescaduno de dita città et populo; // et sopra de questo ne remetemo a quello sarà concluso in lo convento provinciale in Ispruch per il Ser.mo principe Ferdinando et il suo paeso.

3r 3 Item che se facia lo estimo generale dentro de la città et districto³⁵ de Trento, aziò niuno sia gravado più dil debito.

4 Item la signoria V. Rev.ma se voia dignar interponere et intercedere per honor et utilità de V.S. Rev.ma et dil suo populo, apresso la sacra Cæ. Ma.tà et dil Ser.mo principe et altri superiori, che sarà oportuno per obtenir che in lo domo de³⁶ la città et districto de Trento non possano esser admesi né preposito, né decano, né canonici, se non sono // subditi de la Ser.tà dil principe et episcopato di Trento.

3v 5 Item se voia degnar V.S. Rev.ma a intercedere apreso li prefati principi et superiori: che non sia fata differentia fra Trentini et altre persone subdite de

³⁴ Prima dell'articolo *li*, il copista aveva scritto *che*, poi depennato.

³⁵ *Et districto* è aggiunto nel margine, con un richiamo nel testo.

³⁶ Segue *In* depennato.

la sacra Cæ. Ma.tà, azioché li Trentini, li antecessori de li quali è cosa credibile che pro bona parte habiano de li beni soi fondati li beneficii de li canonicati³⁷, non siano de deterior condition che sono tuti li altri de la nation germanica, subditi de la Cæ. Ma.tà et che non possano esser esclusi per differentia de nation, li quali excludendoli, se demonstraria et appare che non siano, et tamen // sono fidelissimi de la sua Cæ. Ma.tà et Ser.mo principe et de la inclita Caja de Austria.

Et ex quo lo indulto vole che solum il tertio de li canonici siano taliani, quello se deve intendere de li taliani che non sono Trentini et de quelli che non sono subditi de la sua Cæ. Ma.tà, et azioché li Trentini, quanto ali cargi non siano tractadi como de la nation germanicha et ali comodi et honori siano tractadi como taliani forasteri et infideli. La qual cosa non pol esser più molesto, amar, et vituperoso a essi Trentini semper fidelissimi de sua Cæ. Ma.tà et de la inclita familia de Austria et atento che il capitolo tridentino non pol elligere episcopo il qual non sia approbato per sua Ma.tà et lo Ser.mo principe archiducha de Austria. //

4v 6 Item che niuno de li prenominati possano haver le sue intrade de diti beneficii, se non fanno residentia in la dita città di Trento et diti soi beneficii.

7 Item li ellecti per li sedese supplicano che quando se deno elligere novi consuli, imbassatori, podestadi et altri officiali apreso li consuli et a tempo de dite lection, debano esser apreso de loro homini octo, da esser ellecti dui per ogni quartero de la dita città de Trento; li quali habiano podestade, insieme con diti consuli, a elligere diti officiali, et che questi octo homini siano ellecti ut sopra; et questo per tor via ogni ambition, suspition, parentele et amicitie, etc. Li quali // octo siano presentadi et confirmadi³⁸ per il Rev.mo Monsignor nostro, se a sua Rev.ma Sig.ria piaserà esser idonei. Alias se ne daga de altri idonei.

5r A questo capitolo li signori consuli non hano consentuto, né consenteno che se fazia questa tal zonta³⁹.

Item che questi tal ellecti con li consuli habiano a elligere li sindicatori del podestà che tochano ala città, et anchora a meter la collecta et estimo, et a questo hano cosendudo tuti li ellecti per li quarteri, ma li consuli hano consentudo si et inquantum facienda erit additio.

5v Item ala additione de la ellection // de li sindicatori, et quanto sia a la collecta et lo estimo, tuti li ellecti hano consentudo excepto trei de li consuli.

³⁷ *Ti* in esponente, con un segno di comma depennato.

³⁸ L'ultima sillaba risulta da una riscrittura su una precedente stesura (*lo?*).

³⁹ *Aggiunta*. Queste ultime quattro righe sono segnalate da una «manicula» disegnata a margine del foglio.

- 8 Item che niuno de li prenominati de consilio et octo, in finir dil suo officio, non possiano far ellection de essi medemi, e a questo hano consentudo tuti li ellecti modo et forma quibus supra.
- 9 Item che il podestà, secondo li statuti et consueudine di Trento, sia ellecto per uno anno, et ritrovandose homo da bene integerimo et iusto, possa essere confirmado per uno altro solo anno et non ultra. //
- 6r 10 Item che durando il suo officio, il dito podestà non possa acceptar compromesso alcuno fato in lui né tor sportule ad referendum, como al presente esta fato per lui, etiam se 'l ge fusse comesso per via de rescripto che per alcuno modo alterase la iurisdictione quoquomodo. Et così il popolo prega V.S. Rev. ma voia removerlo et non più admeterlo.
- Al qual capitulo la mazora parte de li consuli hano concluso che il podestà in fin dil suo officio resta, li altri hano concluso che il capitolo passia; et in ceteris ut in capitulo⁴⁰.
- 11 Item che non possa tenir persone alcune in caxa sua che facia lo officio de lo officiale, excepto il cavalier //.
- 6v 12 Item non possa diventar compare in la città de Trento de quelli che siano de alcuna suspitione, ma solum quanto ali proprii fioli, et non altramente, et questo durante il suo officio.
- Et il simile se intendia de lo vicario spiritual, zoè non possa diventar compare.
- 13 Item che il dito podestà habia solum octo officiali che siano homini da ben et de bona fama.
- 14 Item che soto la pena de privation de lo officio et salario, dito podestà non debia haver parte alcuna de la mercede de officiali o capitani de preson. //
- 7r 15 Item che dito messer podestà de causa alcuna che ge sarà comessa non possa tor sportule excessive, intendando de le cause commissarie, in le quale non se possa impazar como ordinarie. La quantità de le qual sportule debia tore como in li statuti novi, o siano confirmadi o no.
- 16 Item che il Rev.do messer vicario spiritual, como vicario non possa tor sportule alcune per le sue sententie, ma solum in le cause che ge fusseno dellegate, siando tal cause le quale non ge siano devolude, si como spectante al foro ecclesiastico et così questo statuto habia logo solum in le cause in le quale lui // sia mero dellegato, in le quale non debia excedere la summa de la taxa de li statuti novi ut supra.
- 7v 17 Item che se alcuno è incarzerato per il criminal, il podestà et cadauno altro iudice debia dare la copia de indicii, azioché quello che sarà reputato reo

⁴⁰ Anche questo paragrafo è segnalato da una «manicula» disegnata nel margine sinistro.

possia legiptimamente defenderse, et aziò non sia in podestà dil iudice de dir: «l'è parso così alo officio», con grave iniuria et dano de li rei.

- 8r 18 Item che siano deputati quatro doctori o iurisperiti, sufficienti, docti et discreti, li quali siano ellecti per il comun quando se creano li altri officii in lo principio de l'anno. // Li quali advocati h<ab>ita digna mercede, siano obligati a prestar il patrocino in ogni causa criminal ali rei, et lo iudice sia obligato darge uno o più de li diti advocati, a requisition de li rei, et se quei rei non havarano da pagar, siano tamen obligati a servire gratis et amore Dei et processo fato quello non observato, sia nullo e de nisuno vallore.
- 19 Item che nisuno iudice ordinario o comissario possa tor doni da persona alcuna che passiano la summa tuti cumullati in una causa, in più volte, de uno fiorino, soto pena de rhanesi dese quante volte sarà contrafatto. //
- 8v 20 Item li iudici non possano fare mandati penali de sorte alcuna che excedeno la forma de li statuti novi de Trento.
- 21 Item che'l podesta et vicario spiritual o altri iudici, non possano examinar piu de quatro, over cinque sufficienti et idonei testimoni, et senza suspicion alcuna per fondar la intention sopra le querele de maleficii tolte ex officio; et questo se intende quando tanti testimonii sono sufficienti a instruire la corte. Alias possa tor tanto che bastia a fondarla, et contrafacendo, casca in la pena de dani et interesse, et mezo fiorino perogni persona superfluo. //
- 9r 22 Item che quando se procede per via de querela, non se possa examinar testimonii alcuni se prima il querelato non haverà risposto, et questo per allevamento de le spexe de rei, alias se procedia in contumacia, secondo vol la raxon et statuti di Trento.
- 23 Item che li officiali non possano per la prima pignora tor più de quello che sarà provisto in li statuti novi di Trento.
- 24 Item che in le pignaration et execution se habia a observare quello sarà disposta per li statuti novi di Trento⁴¹.
- 9v 25 Item che la seconda volta siano // obligadi per tuta la summa pignorarli, e il tertio zorno meter il pegno ala camera et siano pagati secondo il statuto et da poi questa seconda volta non possa tor altra mercede de quela che hano avuto prima et tamen siano obligati ad exeguir il compimento de la pignoration, soto pena da esser suspesi per doi mesi continui⁴², la qual pena incoria ipso iure et ipso facto.
- 26 Item che li pegni non possano esser venduti senza il massaro de la camera et per lo officiale de la città et solum in dì de sabato che non sia in dì de festa, che

⁴¹ C'è una nota a margine: *Provideatur in statutis novis*.

⁴² ASTn, APV, capsula 4, 38, B, capitolo, 57, c. 6r. La pena è diversa: *soto pena de la privation de lo officio et libre cinque per ogni volta*.

- 10r se observia, over se vendia in di de // marcha, et quelli contrafarono incoriano in la pena de lire venticinque et privation de lo officio, et questo habia logo ancora in li pegni tolti per il masaro et fiscale dil Rev.mo signor nostro over altri officiali soi, et questo habia logo etiam in le mercede de doctori, nodari et procuratori et etiam in li pegni conventionali.
- 27 Item che 'l sia tolto via quela spexa superflua del comandamento de restituir il pegno designado, over altramente aprensso.
- 28 Item che le tegnude de lire cinque in zoso non se togia. //
- 10v 29 Item che 'l nodaro dil maleficio non possa menar con si a vedere li maleficii se non dui officiali né siano mandati, come è per far il visum et repertum, et non possano farsi pagar da quelli che sono stati offesi et iniurati.
- 30 Item che non se possano scrivere li beni de quelli rei che hano benestabili, excepto li casi in li quali è logo la confiscation secondo la forma de li statuti novi.
- 31 Item che li carzerati possano, o per sì o per quelli che li farano incarcerare, farsì le spexe, et a questo il capitano di la prexon non possa contradire et
- 11r che a tali che se farano le spexe, o per sì // o per altri, il dito capitano non possa torge oltra de uno carentano al zorno per cadauno incarcerato.
- 32 Item se l'acadesse rixa o parole tra alcuni, ita che non intervegna lesion de membri o gran fractura, se fra zorni octo haverano fato la pace dapo' questo tal delicto comesso, non siano astreti uno a l'altro dar querele, né per quello lo officio possa procedere a inquisition alcuna né tor pene.
- 33 Item che li consiliarii de monsignor Rev.mo et officiali dil podestà et il fiscale et caradori⁴³ siano obligadi fare le faction de la terra, como li altri del populo. //
- 11v 34 Item che li diti officiali potendo comodamente con doi o trei de lori prender alcuno, non vadano tuti, né numero eccessivo o superfluo, como più volte esta fato per il passato et andando siano pagati solum quelli che sarà cognosudo esser sta bisogno et necessario a tal captura.
- 35 Item se qualcuno a torto o per mala sugestione sarà incarcerato et tormentato senza legiptimi et sufficienti indicii, non sia obligato pagar captura, né nodari, né qualunque altre spexe. Ma quelli che a torto lo haverano fato incarcerare o tormentar et oltra siano obligadi a pagar et satisfar ogni dani et interesse. //
- 12r 36 Item che in le condenanze criminal per ogni mior respecto non possa essere presente il fiscale, né etiam intercedere ala tortura, né costituiti né examination de testimonii.

⁴³ *Caradòr* è carrettiere, attestato anche *carrador*; GIAMBATTISTA AZZOLINI, *Vocabolario vernacolo-italiano pei distretti roveretano e trentino*, Trento 1989 (rist. dell'ed. 1836).

- 37 Item che se alcuno o in tuto o in parte havarà gratia da monsignor R.mo non sia obligado a pagare caposoldo alcuno de quanto sarà la gratia.
- 38 Item che le condennanze se pagia a carentani⁴⁴ undese per lira et non a grossi dodese per lira de Maran.
- 12v 39 Item che se uno condemnato senza strepito et fugirà indicii, pagará la condemnation; de quele non // se pagia caposoldo alcuno perché cessado la faticha, debia cessare etiam il premio.
- 40 Item che el caposoldo se pagia sopra le condennanze perché così antiquamente era observato.
- 41 Item che 'l capitano di la preson recognosca il suo officio da la città et non da altri secondo antiquamente esta observato⁴⁵.
- 13r 42 Item che siano ellecti homini cinque docti et discreti et de qualche reputation, de natione et habitatione de la tera de Trento, tra li quali ge siano doi doctori // et trei che non siano iurisperiti, né nodari, ma persone idonee et discrete; la quala electione se habia a fare da li consuli et octo ellecti a concordar le sententie fatte per il podestà, et non potendo concordarle, dagano la sua sententia da la qual confirmatoria da la sententia dil podestà non se possa appellarse; et se sarà retractada per lori cinque, over la mazor parte de lori, la appellation vada al Rev.mo Sig.or, over a soi logitenenti, et questo se intenda fino a la summa de rhanesi cento.
- 13v 43 Item che il podestà dappoi la domanda et risposta fata, debia remeter le parte a trei de quelli cinque ellecti // li quali, dappoi la remixione, debia in termine de zorni quindese tractare il concordio tra le dite parte, el qual non possendo subsequir, se intendia ipso iure le parte remisse ad pretore et tra quelli trei, uno solum debia esser doctore, et de le sententie <crit>e de diti cinque non debia excedere la taxa de le sportule di statuti novi.
- 44 Item che li diti cinque homini ellecti siano presenti ad ogni acto de iustitia criminal col podestà, senza il consenso de li quali, lui non possa criminalmente in pena dil corpo affectiva condemnare⁴⁶. //
- 14r 45 Item che ne le cause dil castelo, quanto ala cità et districto, pertanto como pia la podestaria di Trento sua⁴⁷ Sig.ria Rev.ma degnisi contentarsi segnar le supplice et littere et altri mandati senza alcuno sigilo, per mancho spexa de lilittiganti, como anchora esta observato per li predecessori di la Sig.ria sua

⁴⁴ Si legge *Undese*, depennato, poi è stato riscritto.

⁴⁵ Questo e l'articolo successivo sono segnati con un tratto di matita vicino al numero.

⁴⁶ Sta per *condannare*.

⁴⁷ C'è una parola depennata, illeggibile.

- Rev.ma⁴⁸ et questo anchora habia logo nel vicario spiritual, per tanto come se extende la città et podestaria de Trento.
- 14v 46 Item che li consiliarii de monsignor Rev.mo non possano itraverir in cause alcune, né como advocati, né procuratori, né consultori, intendando de le cause le quale per // appellation o gravame se devolveno o possano devolversi in l'avenir al castelo de Bon Consilio.
- 47 Item che sua Signoria Rev.ma se voia degnar le cause che sua Sig.ria R.ma par non cognoscere per si stesa a quele devolute o per appellation, o ricorso o per altra via siano commesse⁴⁹ ali doctori collegiati o non collegiati nassudi in la diocesi de Trento.
- 48 Item che li consiliarii de monsignor Rev.mo, o cescaduno de essi non siano esclusi, quominus la tertia sententia ge possia esser comessa, non volendo sua Sig.ria R.ma per se stessa cognoscere. //
- 15r 49 Item che 'l vicario spiritual et suo notario, siano per sue sportule, mandati et sigilli pagati secondo lo antiquo et bon costume et non duplicato⁵⁰. Et che sua Sig.ria R.ma provedia se facia una taxa honesta aziò per arbitrio non se possa variar et similiter quanto ala cancellaria de V.S. Rev.ma.
- 50 Item che 'l maxaro de castelo, fiscale, capitani de le porte, lo ufficiale de le bolete et altri officii de la iurisdictione et episcopato de Trento siano ellecti idonei citadini et altri del dominio delo episcopato de Trento, et ogniuno sia a uno tempo congruo et honesto, azioché il populo suo possa participar de li comodi et honori per gratia de V.S. Rev.ma. //
- 15v 51 Item che li nodari dil maleficio et dil vicario spirituale, non durano in lo officio più de anni doi⁵¹.
- 52 Item che se per l'avenir alcuno notario scrivierà testamenti over altri instrumenti in soi prothocoli senza le debite solemnitate et per tal defecto occorria dano a le parte, lui sia obligado a dani et interesse et privato de lo officio dil notariato.
- 53 Item non sia tolto in collegio di Trento se non persone di doctrina, costumi et di età sufficiente, zoè de età de anni venticinque.
- 16r 54 Item che li nodari scrivano li // acti indiziali avanti li iudicii presente le parte, soto pena de lire venticinque per qualib<et> vice.

⁴⁸ *sua Rev.ma* è aggiunto nel margine sinistro.

⁴⁹ In aggiunta al margine: *Siano commesse*.

⁵⁰ Con due *l*, una depennata.

⁵¹ ASTn, APV, capsas 4, 38, B, capitolo 52, c. 5v. Si indicano tre anni come durata della carica.

- 55 Item che una volta sia posto ordine ale litte et instantie, secondo sarà provisto per li statuti novi.
- 56 Item che la sale se vendia con li zochi, secondo che la se compra et se impisca la quarta con trei badillade al più, et il staro con diese badillade⁵².
- 16v 57 Item che 'l sia in facultà de cadauno cittadino et districtual de la podestaria di Trento comprar de la salle per suo uso a quela medema misura et pretio che // compra il conductor de la salle da lor merchadanti et non possa esser misurada se non per li misuradori publici in la strata publica avanti il fontego et di zorno et non de nocte, soto pena de rhanesi cinquanta; la quarta di la qual pena vada al fisco, l'altra al comune di Trento, l'altra al lesò, l'altra sia dil acusador in la qual pena caschia il conductor del fontego de la sale quante volte sarà contrafacto et sia obligato dil fato de soprastante et il misurador sia ipso facto privato dil officio contrafacendo et mai piu possa esser admeso ad officio alcuno de la città di Trento. //
- 17r 58 Item che de anno in anno etiam de le cosse passade neduna de le fature se debia render et far render⁵³ raxon de le intrade de la comunità de Trento, como le colte extraordinarie de muri de la Ferxina, dil ponte de l'Adese, dil fontego de le biave et de altre cescadune administration, et uno auditore sia deputato per V.S. Rev.ma, quatro per li consuli, quatro per li quarterii, zoè uno per quartero, et doi per quelli de qua de l'Adese et doi per quelli de là de l'Adese.
- 59 Item che 'l procuratore di la comunità di Trento trovandose esser homo da bene, possa star in officio per anni doi solum.
- 17v 60 Item che la camera sia data sì // como za se soleva a boni cittadini et senza fito, et tal massaro sia ellecto secondo si ellegie li altri officii et se pagia solum uno quatrino per lira al qual capitulo possa secondo la opinion de li ellecti et sei voxe de li consuli sono sta in contrario.
- 61 Item si debia rivedere tuti li logi comuni venduti per la comunità, over al tramente occupati, aziò sia provisto se alcuno ne hano de più, over hanno occupato per altro modo et che la comunità sia ristituita de quello sarà occupato senza altro processo et quatro che havarano a vedere questi comuni siano elleti per li quarterii et doi de li consuli intervegniano in sieme a tal //
- 18r mixione et provixion con la persona che sarà deputata per V.S. Rev.ma a tal effecto.

⁵² T. GAR, *Statuti della città di Trento colla designazione dei beni del Comune nella prima età del secolo XIV, e con una introduzione*, Trento 1858, p. 188, cap. 101: «... De venditione salis fienda, ut infra. Item statuimus et ordinamus quod sal vendet debeat in tocchis sicut emitur, et quarta salis impleatur tribus vicibus sive batilatus ad plus, sextarius verum cum decem batilatus».

⁵³ Una parola è stata depennata.

- 62 Item non sia confirmado novi statuti senza consilio generale a sono de campana.
- 63 Item che né persone ecclesiastice, né laici possa astrenzere alcuna persona, né università a tor innovation de investiture de fiti, over livelli, se non infinir de ogni vintinove anni et per regalia de tal innovation non se possa tor pever⁵⁴, né altra cosa, et la mercede de tal instrumento de location debia esser pagada per lo instrumento che romagna⁵⁵ apreso il patron per il patron et quello romagna apreso il conductor // per il conductore, et non possa tor per devoludo per non esser domanda la novation in tempo predicto, non obstante alcuno pacto presente o futuro, per lo qual non possa esser derogado a questa constitution et questa aziò non achadia che qualche volta le regalie con lo instrumento de novation excedeno la quantità de lo fito de anni vinti, et per altre raxon iuste et aprobabile⁵⁶.
- 18v 64 Item V.S. Rev.ma se degni admetere che per le investiture dil castelo non se habia a pagar se non secondo la antiqua et bona consuetudine.
- 65 Item che non siano astreti alcuni a pagar decime de broli et orti appresso le caxe, né de le frate⁵⁷ le quale se fano, solum che fruano anni doi. //
- 19r 66 Item quanto ali nonali se stagia a la decisione se farà in li conventi provinciali.
- 67 Item che le possessione che non hano pagato decime fina hora, non possano esser astreti, né molestadi a pagare per lo advenir, né per si, né per soi successori, quanto al resto, se debia star ala decisione dil Ser.mo principe et convento provinciale. In termine se pagia como hano fato fina qui.
- 68 Item che la collecta che se meterà per la cità et comune di Trento debia prima quanto ala parte che tocha ala porta de sancta Croxe, donde sono li più richi, esser scosa in termine de zorni vinti, et non scodandola, sia obligato il exactor a pagar per lori, salvo // il regresso contra de li debitori et poi lo dito exactor schodia il residuo de grado in grado contra li altri sono più poveri.
- 19v 69 Item che li sindici del la cità de Trento, finito lo officio suo, debiano per quatro mesi sequenti far lo officio de li pesadori, li quali se chiamano chavalieri de le vituarie, ali quali li officiali dil podestà li prestiano obedientia et deno esser con loro quando vano per la terra, insieme con lo nodaro et quelì che recusarono tal officio non deno esser più admessi in alcuno officio di la cità de Trento; et questo capitulo se debia intimiar ali sindici, avanti che zurano per lo suo officio.

⁵⁴ Pepe.

⁵⁵ Così nel testo.

⁵⁶ Segue una J.

⁵⁷ O *Fratte*, frazioni, porzioni di terreno adibite al pascolo.

- 20r 70 Item che li diti sindici le cause de // fatigue et mercede, fina ala summa de lire quindese de Marano, debiano cognoscere et decidere summariamente senza scriptura, né de procuratori, né nodari et⁵⁸ abocha solum inteso la verità dil fato et solum la sententia debia esser notata in li acti, et da la dita summa non se possa appellar se non per via de gravamen, o de supplica o haver ricorso ali signor consuli.
- 71 Item che a scrivere al dito officio de li sindici debiano esser electi homini sufficienti et non puti et che habiano bona praticha et sufficientia in lo officio di la notaria.
- 20v 72 Item che diti sindici non possano tor regalie né de carne, né de pesse, né de altre cose che se scrivano, // soto pena de lire venticinque et privation de lo officio, la qual incoria ipso iure.
- 73 Item che in cadauna arte, como sono spiciali, orevexi, draperi, caliari sartori, et altri artificii, siano electi dui experti et de bona fama, li quali habiano a provedere che li merchadanti exequischano le sue mercanzie iusta mente et honorevolmente et provedere sopra li excessivi precii et de la falsità in littere⁵⁹ et persona se castigano.
- 74 Item che li zavatini non possano fare cosa alcuna di novo, ma solum repezar nisi chi sarano diventati cittadini secondo la forma del statuto.
- 21r 75 Item che niuno bannito de altra // iurisdictione possa stanziar ne la città de Trento senza licentia et segurtà de non offendere alcuno la quale havuta et data debia esser admeso senza alcuno cargo oltra quello che disponeno li statuti, considerato tamen in admeterlo la qualità de tal persone bannite et dil debito.
- 76 Item che siano tolte via tute le mude innovade a Levego et adimar.
- 77 Item che V. Sig.ria Rev.ma vorà concedere che il capitano et mudar de castelo mani, non lassiano passar vini verso le parte de sopra et aziò questo possa haver effecto, lo mudar che sarà electo sia presentiado per la città di Trento et confirmado per V.S. Rev.ma con questo iniuncto che non lassia passar alcuni vini de lì et adimar et la // comunità se offerise concordar con V.S. Rev.ma
- 21v che non habia dano né interesse pro honestate.
- 78 Item che quelli che⁶⁰ contribuisseno al ponte non pagiano pontadego.
- 79 Item che 'l libro de le designanze sia confirmado secondo il fito per la pia memoria del vescovo Alexandro.

⁵⁸ Una parola è stata depennata, si legge: *ma*.

⁵⁹ Una parola è stata depennata, se ne legge solo una parte: «ere».

⁶⁰ *Che* è aggiunto.

- 80 Item che non se facia pagar bolete a quelì intere de li quali anchora li Trentini sono di tal bolete exenti.
- 81 Item che in la cità de Trento non se possano vendere panni de garzadira et circha panni et lanne sia observato la bona fede tra li merchadanti. //
- 22r 82 Item che lo oselar⁶¹, cazar sia libero, item sia licito il piscare in tute le aque publice.
- 83 Item non se habia a far constitution né reformation per V.S. Rev.ma contra la raxon statuti, et consuetudine approbate, senza consentimento dil populo da esser congregato a sono de campana, et se alcune sono fate se intendiano esser casse et nulle.
- 84 Item che con li bestiami de sorte alcuna non se possano andar ne pascolare in prati, ma solamente da p^o di de octobrio, fino a Santa Maria de marzo, excepto li broiili et tuti quelì logi che farano tertiaroli.
- 22v 85 Item non obstante alcuna usanza // o consueudine non possano entrare in vignali né altre possessione, bestimme⁶² grossi ut puta como è boi, vache, asini, cavali, ma inprimis cavre, excepto le pegore le quale in vignali et possessione non semenade possano andar impune, et se sarà contrafado siano punidi secondo la forma de li statuti et questo se intendia dal principio de octobrio, fino a Sancta Maria de marzo.
- 86 Item che ne le ville nisuno possa esser pignorado per officiali, se non sono ritrovadi li patroni de caxa et non le femine et non ritrovando li patroni de caxa, debia ricorere dal sindaco de la dita villa, il qual sia sopra di questo che se daga il pegno, // non siando presente lo sindaco, se togia uno altro⁶³ homo da bene che sia in suo logio.
- 23r 87 Item li diti officiali non possano tor né arme, né lecti che siano a uso et necessità de la fammeia de caxa.
- 88 Item che sia licito che li germani, o siano de nation germanica possano presentar al collegio una persona idonea che sia de diocesi tridentina et habia la lingua germanica.
- 89 Item che li privilegii che haverano cescaduna persona fato, valieno et zovano⁶⁴ a coroborar lo sigillo como altri effecti⁶⁵ quanto piaserà ala sacra Cæ. Matà, Ser.mo principe et tuta la provinzia dil contà de Tirol //.

⁶¹ In questa e nella parola successiva è stata cancellata la *e* finale.

⁶² Parola depennata, si legge: *de sorte*.

⁶³ Questa parola è inserita in apice.

⁶⁴ Due parole sono state cancellate, si legge: *tanto quanto*.

⁶⁵ È stata depennata una parola, si legge: *tanto*. La cancellatura precedente che riprende il *tanto quanto* della riga successiva fa pensare alla presenza di un testo originale che l'estensore stava ricopiando.

- 23v 90 Item che le persone per cause leve et non atroce non⁶⁶ siano conducti in castelo azoiché li rei non siano afflicti de spexe superflue, le quale anchora non vano a utilità de V.S. Rev.ma
- 91 Item sopra la moltura di molinari et altri escesi di loro che non sono provisto per li statuti, se habia a fare qualche bona reformatione.
- 92 Item da carneval non se possa de<v>edar de travestirse senza qualche causa legiptima arbitrio de V.S. Rev.ma et la lizentia sia senza graveza alcuna.
- 93 Item per ogni modo tuti li fiti perpetui così giesie quanto de laici, se stia a quello che la Ser.tà dil principe ordinarà con li altri in la dieta. //
- 24r 94 Item che se togia via la muda innovada a Lavixio et a Sancto Michelo, la qual està pagada se non da un tempo in qua.
- 95 Item che per ogni modo per il debito honor et comune utilità se provedia che li doctores solum faciano lo officio de advocare, allegare, consultar, et far scripture, como se rechiede a suo grado, como fi observado per le citade de Italia, come è Verona, Mantua, Brexa, Vizenza et Padoa, donde li doctores per niuno modo pono procurare se non siano premiati de dito grado doctoral, et siano condenati per ogni volta contrafarano ale predicte cose in rhanesi dese, senza remission alcuna de far exacti.
- 24v 96 Item che li iurisperiti solum faciano // lo officio dil procurar et non instrumenti, né testamenti etc. soto la pena predicta.
- 97 Item che li nodari solum faciano lo officio dil notariato, zoé scrivere instrumenti, termini, acti iudiciali, mandati et altre cose spectante al notariato.
- 98 Item che li predicti zoé iurisperiti et notarii per homini experti et non suspecti, iustamente et honestamente siano limitade le lor mercede et salarii, azioché superfluamente non se pagiano a sua posta.
- 25r 99 Item che sel se trovarà alcuno doctore consultare doi parte in una medesima causa, zoè pro et contra, sia in perpetuo privado dil doctoral officio et // incoria in pena de rhanesi vinticinque per ogni volta che cascarà in tal errore.

Nota per memoria che li suprascripti cinque capitulli non sono sta conclusi per la mazor parte, ma sono reservadi in pectus Rev.mi Domini Nostri Tridenti, quando se sarà pervenuti ala resolution del capitolo de li statuti novi; posito sub rubrica de doctoribus non debentibus officium procuratoris exercere etc., quod est capitulum 147⁶⁷.

⁶⁶ Non è aggiunto nella riga successivamente.

⁶⁷ La rubrica citata in questo articolo si trova in ACTn, 1417 (fascicolo sciolto, inserito alla fine del manoscritto), con il titolo esteso: «De doctoribus non debentibus officium procuratoris exercere in palatio et coram delegatis et arbitris».

- 100 Item che in queste cause che scrivano o sia procurano il padre o sia il fiolo non possano l'uno per l'altro scriver né procurare. //
- 25v 101 Item che nisuno fiolo possa procurare o scrivere donde il padre intervegnir per iudese nec e contra.
- 102 Item li fidelissimi servitori di V.S. Rev.ma germani supplicano che quella se degna concederli uno notario todesco, el qual habia a scrivere li soi instrumenti testamenti etc. et questo per ogni mior respecto causa etc.
- 26r 103 Item se uno homo da bene de qual condition voia si sia privilegiado da imperator over da Re de Romani, vorà galdere de quello privilegio a poder roborar con lo suo sigilo, carte, over scriti, over testamenti, come è costume de patria del conta del Tirol⁶⁸ aut // ⁶⁹ contra il statuto dil collegio di⁷⁰ Trento, et che non ge habia a abstar in conto alcuno questo tal privilegio tanto vaia et zona, quanto piaserà ala sacra Cæ. Ma.tà Ser.mo principe et tuto il paese et convento provinciale.
- 104 Item quanto ali molinari se provedia che non habiano a tor per sua moltura più de vinti l'uno, perché così si obsuado in le parte de sopra dove è abundantia de grano.
- Nota che li suprascripti cinque capituli non sono sta conclusi per la mazor parte.
- 105 Item che non possano bagnar biave alcune, per masnar⁷¹, fora de caja de li patroni de essa biava //.
- 26v 106 Item tuta la cità et populo tridentino supplicano V.S. Rev.ma che sopra tuti questi articoli se degna graziosamente provedere et confirmare tanto como conviene ala raxone et honestade, pregando quela se degni in futuro habitare in la citade et domo, perché la absentia de sua Rev.ma Sig.ria a tuto il populo è dannosa et molesta come il suo populo et subditi finia hora hano sentudo.

Gratiosa expectando
Risposta

⁶⁸ Cancellatura, prima e dopo *aut.*

⁶⁹ C'è una cancellatura, si legge: *In.*

⁷⁰ *Collegio di* è stato inserito nel testo.

⁷¹ *Macinare.*